
Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 9.257 al DDL n. 1120

9.257

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN, FRAVEZZI, PALERMO, FORNARO, CONTE, PICCOLI

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente:

"318-*bis*. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesima.

21-*ter*. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

Proposta di modifica n. 9.263 al DDL n. 1120**Versione per la stampa** ^**Mostra rif. normativi****9.263**

CERONI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.080 per l'anno 2014».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.264 al DDL n. 1120****9.264****BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI***Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore del "I Virtuosi Italiani" di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.266 al DDL n. 1120****9.266 (testo 2)**

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

All'allegato 4 di cui all'articolo 10 comma 36, alla riga recante: «Sviluppo economico – Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni», eliminare le riduzioni previste per gli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.267 al DDL n. 1120****9.267**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Per le finalità di cui all'articolo 23-*quater*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 3 milioni di euro, per l'anno-2014, lo stanziamento del pertinente capitolo dello stato di previsione (2298) del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.».

Conseguentemente per l'anno 2014 ridurre di tre milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.

9.278

BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI

Sopprimere il comma 27.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.300 al DDL n. 1120****9.300**

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. A decorrere dall'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per consentire al Ministero del Beni e delle attività culturali e del turismo la realizzazione di interventi per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici».

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

Proposta di modifica n. 9.304 al DDL n. 1120**9.304**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - 'ANPVI ONLUS -, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 126 del 13 febbraio 1981 viene assegnato un contributo annuo di euro 300.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità - con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma e per le altre attività istituzionali dell'ente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 300;

2015: - 300;

2016: - 300.

Proposta di modifica n. 9.309 al DDL n. 1120**9.309**

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Per il triennio 2014-2016, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca è incrementato di 10 milioni di europei ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è destinata alle Università non statali legalmente riconosciute aventi numero di iscritti non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni obiettivo convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3500 euro a studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento.

27-ter. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto a quanto erogato nei confronti delle Università beneficiarie di cui al comma 1-bis, la residua parte sarà ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

- 2014: - 10.000 (milioni);
- 2015: - 10.000 (milioni);
- 2016: - 10.000 (milioni).

9.314

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. È autorizzata la spesa di 100. milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono, poste a carico del Fondo per la protezione civile.

27-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

27-quater. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

27-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

27-sexies. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2014, 640 milioni nell'anno 2015 e 1350 milioni»;

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.

Proposta di modifica n. 9.342 al DDL n. 1120**9.342**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«1. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1° gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli indennizzi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, valutato in 135 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Proposta di modifica n. 9.346 al DDL n. 1120**9.346**

MANDELLI, PICCINELLI

Dopo il comma 27, aggiungere, in fine il seguente ulteriore comma:

«27-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'iva, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite dalle parole: "1.420 milioni"».

Mostra rif. normativi.

Proposta di modifica n. 9.351 al DDL n. 1120

9.351 (testo 2)

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis: All'articolo 61 del decreto legge n. 112 del 25 06 2008, convertito in legge n. 133 del 06 08 2008. Il comma 14 e le seguenti parole iniziali del comma 15 "fermo quanto previsto dal comma 14" sono abrogati».

Conseguentemente ridurre di Euro 500.000 l'importo dell'allegata Tabella A, rubrica del MEF.

Proposta di modifica n. 9.335 al DDL n. 1120**9.335**

DI BIAGIO, AUGELLO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. All'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014, di 70.000 euro per l'anno 2015 e di 70.000 euro per l'anno 2016 alla Società di studi fiumani. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 9 comma 20 della presente legge"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.339 al DDL n. 1120****9.339**

SPOSETTI, AMATI, BROGLIA, DEL BARBA, FEDELI, MIGLIAVACCA, SANGALLI, VACCARI

Dopo il comma 27, aggiungerò il seguente:

«27-bis. L'articolo 2195 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente: "Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1 milione di euro."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;
2015: - 1.000;
2016: - 1.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.352 al DDL n. 1120****9.352**

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";
- b) al comma 5, le parole: "31 gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "luglio 2014"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.353 al DDL n. 1120****9.353**

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è incrementato, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.359 al DDL n. 1120****9.359****BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI***Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:**«27-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).»**Conseguentemente**Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: -1.000;

2015: -1.000;

2016: -1.000.

Proposta di modifica n. 9.0.6 al DDL n. 1120

9.0.6

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interventi a favore della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato ai beni culturali ed alle infrastrutture i comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

2. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e quelle disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

3. I finanziamenti di cui al comma 2, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto ai sensi del decreto-legge 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo della eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo, si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) all'acquisto e ricostruzione di immobili che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

c) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 1;

e) ad agevolare gli interventi di privati che intendono concorrere autonomamente alla riqualificazione dell'ambito del centro storico ed alla riduzione della vulnerabilità urbana secondo le previsioni del piano comunale redatto ai sensi del comma 1. In tali casi il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento del costo di realizzazione delle opere.

4. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

5. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 3, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito».

Proposta di modifica n. 9.0.7 al DDL n. 1120

9.0.7

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Al relativo onere, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012.

2. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso, della residenza anagrafica si applicano anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

4. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

5. All'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

6. I finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto.

7. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 per la quota finalizzata alla regione Emilia Romagna

8. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b) ed f),";

b) dopo le parole: "edilizia abitativa e ad uso produttivo," sono inserite le seguenti: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantire la continuità produttiva".

9. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 dopo le parole: "dipendente delle pubbliche amministrazioni", sono aggiunte le parole: "come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o Società partecipate".

10. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012 n. 122, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo».

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

**Emendamenti
ACCANTONATI
da articolo 10 a articolo 25**

**20 novembre 2013
ore 9**

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.10 al DDL n. 1120

10.10

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA,
BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni», con le seguenti «764 milioni».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.12 al DDL n. 1120

10.12

SPOSETTI, FEDELI, RITA GHEDINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del Museo storico della Liberazione di Roma, di cui alla legge n. 217 del 14 aprile 1951, inserito nella tabella delle istituzioni culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 11 ottobre 1996, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

Proposta di modifica n. 10.14 al DDL n. 1120

Versione per la stampa 

Mostra rif. normativi

10.14

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 3-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.

E conseguentemente ancora alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 Università non statali legalmente riconosciute (2.3- cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
2015:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
2016:
- CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

 **Versione eBook****Proposta di modifica n. 10.19 al DDL n. 1120****Versione per la stampa****Mostra rif. normativi****10.19****GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO***Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.20 al DDL n. 1120

10.20

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti Istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6"»;

Conseguentemente:

All'articolo 10, commi 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: «160 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.27 al DDL n. 1120

10.27

ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

*Al comma 6, dopo le parole: «il Governo definisce», aggiungere le seguenti:
«previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».*

 **Versione eBook**

Proposta di modifica n. 10.28 al DDL n. 1120

Versione per la stampa
Mostra rif. normativi

10.28

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 6, dopo le parole: «sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «le competenti Commissioni parlamentari».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.32 al DDL n. 1120

10.32

MOLINARI, ENDRIZZI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, MANGILI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «I predetti immobili pubblici dovranno essere ceduti ad un prezzo non inferiore al valore medio di mercato come risultante delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.36 al DDL n. 1120

10.36

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale programma deve essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia al fine di valutare la congruità del cronoprogramma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni individuati e la congruità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della-Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.40 al DDL n. 1120

10.40

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dalla data dell'acquisto" aggiungere il seguente periodo: "Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente comma gli atti di disposizione compiuti da coloro che hanno acquistato gli immobili per successione"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.41 al DDL n. 1120

10.41

URAS, PETRAGLIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma, vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.45 al DDL n. 1120

10.45 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

«8-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare, pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2014, delle dotazioni da includere nel fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2012-2015.»

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.47 al DDL n. 1120

10.47

MANCONI, FATTORINI, LUMIA, FEDELI, DI GIORGI, MATURANI, CONTE, SERRA, DE PETRIS, AMATI, BERTOROTTA, BLUNDO, BONFRISCO, CAPACCHIONE, CASSON, CANTINI, CATALFO, CIRINNÀ, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DONNO, FABBRI, ELENA FERRARA, FILIPPIN, GAMBARO, RITA GHEDINI, GINETTI, LAI, LIUZZI, LO GIUDICE, MANASSERO, MAZZONI, MARGIOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, ROMANO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, SIMEONI, TRONTI, VALENTINI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica," sono soppresse;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "introdotto dall'articolo 1, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3".

"10-ter. Agli oneri aggiunti derivanti dal comma 10-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.48 al DDL n. 1120****10.48**

FALANGA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014:	-	20.000;
2015:	-	0;
2016:	-	0.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.51 al DDL n. 1120****10.51**

BRUNO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali per incarichi affidati ad avvocati esterni possono essere liquidati, dalle pubbliche amministrazioni o dalle società da queste interamente controllate o con partecipazione maggioritaria ovvero dalle autorità amministrative indipendenti, in misura non superiore al valore medio dei parametri di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 o ai sensi della legge 31 dicembre 2012 n. 247, decurtato dell'1 per cento. Nella medesima misura dell'1 per cento sono ridotti i compensi liquidati dalle pubbliche amministrazioni a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti, dalle autorità amministrative indipendenti, dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria e dalle società da essi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali, agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale e alle società da questi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria».

Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 6.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.56 al DDL n. 1120

10.56

CERONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.61 al DDL n. 1120****10.61**

GASPARRI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.68 al DDL n. 1120

10.68

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA,
BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti commi:

«15-bis. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: e-bis) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse.

15-ter. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.71 al DDL n. 1120

10.71

GASPARRI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

 **Versione eBook****Proposta di modifica n. 10.81 al DDL n. 1120****Versione per la stampa****Mostra rif. normativi****10.81**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. A decorrere dal 2014, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.83 al DDL n. 1120

10.83

PANIZZA, ZIN, PALERMO

Sopprimere i commi 16 e 17.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 400 mila euro, si provvede: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, -relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.89 al DDL n. 1120

10.89

MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE,
MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia e a titolo gratuito, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.»;

b) al comma 4 le parole: "e il compenso" sono soppresse».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.100 al DDL n. 1120

10.100

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti titolari di trattamento pensionistico i quali hanno sottoscritto contratti di consulenza con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.»

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.103 al DDL n. 1120

10.103

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.104 al DDL n. 1120

10.104

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 82,6 milioni di euro nel 2015 e di 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.109 al DDL n. 1120

10.109

GIUSEPPE ESPOSITO

Il comma 22, capoverso 523, sopprimere ovunque ricorrenti, le parole: «ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994» ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: «Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro.» nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: «Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti modificazioni:

2014: - 2.170

2015: - 1.000

Alla Tabella II, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:

2015: - 1.170.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.111 al DDL n. 1120

10.111

MILO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel quinquennio precedente per almeno duecentosettanta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica presso una o più fondazioni.

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 781,81 per mille chilogrammi; nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 70,00 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 820 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 74 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 845 per etto litro anidro.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.136 al DDL n. 1120****10.136**

CHIAVAROLI

Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Alla società si applica l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Un componente dell'organo amministrativo è indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a provvedere alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie per la società, entro 30 giorni dalla data di trasferimento. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante, fusione e incorporazione; delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*. Contestualmente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, dispone le modifiche allo statuto sociale di Promuovi Italia s.p.a., d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'Industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Entro i limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società può prestare attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'ENIT –

Agenzia nazionale del turismo, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, volte altresì a disporre l'utilizzo di fondi comunitari o risorse previste dalla legislazione vigente. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.142 al DDL n. 1120

10.142

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 25, tredicesimo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.145 al DDL n. 1120

10.145

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino a un massimo di 72 mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.153 al DDL n. 1120

10.153

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub-concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-*bis*.

27-*octies*. L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-*bis*».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.160 al DDL n. 1120

10.160

LANZILLOTTA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 15, lettera a), numero 2) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.165 al DDL n. 1120

10.165

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: "ventimila euro" con le seguenti: "centomila euro";

b) dopo l'articolo 17-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-ter. 1. Si procede alla chiusura delle liti fiscali nelle quali l'Amministrazione finanziaria risulta soccombente nel primo e secondo grado di giudizio con il versamento del 5 per cento dell'imposta accertata nei 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.172 al-DDL n. 1120

10.172

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.176 al DDL n. 1120

10.176

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. La valutazione dei costi standard per la determinazione dei Fondi sanitari regionali deve avvenire attraverso la valutazione globale del costo sostenuto dal Servizio sanitario per cittadino. La valutazione della popolazione dovrà tenere conto principalmente dei determinanti di salute quali unici elementi scientificamente riconosciuti come causa di malattia e quindi conseguente necessità di assistenza».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.183 al DDL n. 1120****10.183**

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.185 al DDL n. 1120

10.185

GIANNINI

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

«31. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016, per il finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.

31-bis. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» con la seguente: «370».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica-n. 10.189 al DDL n. 1120****10.189**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCAVONE, PICCINELLI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012. In caso di sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale così rideterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.192 al DDL n. 1120****10.192**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1° gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-ter. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente".

b) al comma 1 dell'articolo 35, secondo periodo, le parole da "determina" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale".

2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.197 al DDL n. 1120

10.197

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2012 al 2014".

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17,00».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.206 al DDL n. 1120

10.206

LANZILLOTTA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 200.000 euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.211 al DDL n. 1120****10.211**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

35-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppressa, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.224 al DDL n. 1120

10.224

CERONI

Al comma 36, all'allegato 4, voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: «legge-27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3».

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: - 14.160;

2015: - 14.160;

2016: - 14.160;

Voce Ministero degli Affari esteri:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.236 al DDL n. 1120

10.236

MONTEVECCHI, MOLINARI, BOCCHINO, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, LEZZI,
BERTOROTTA, BIGNAMI

Al comma 36, all'allegato 4, ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:

Ministero Autorizzazione di spesa 2014 2015 2016 Beni e attività culturali e
turismo Articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163
3.836

3.694

3.702

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 3.836;

2015: - 3.694;

2016: - 3.702.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.239 al DDL n. 1120

10.239

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-bis. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di acquisti nella Pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle citate modalità, considerati in tal caso valori *benchmark*. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare per danno erariale».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.240 al DDL n. 1120

10.240

CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 41.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.246 al DDL n. 1120

10.246

AMATI, LUMIA, VALENTINI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 52, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parole: "nonché i diritti reali di garanzia" sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è garantito secondo le modalità della procedura di cui all'articolo 52-*bis*."

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)";

b) dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art 52-*bis*.

(Tutela dei creditori in buona fede assistiti da garanzia reale)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo almeno pari all'ammontare dei crediti ammessi assistiti da garanzia reale procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9.

2. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 1 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali.

3. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni a garanzia dei crediti si estinguono di diritto all'esito della procedura di pagamento dei creditori"».

c) All'articolo 53, al comma 1, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

d) All'articolo 61, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è effettuato ricorrendo alle somme disponibili nella gestione separata del Fondo unico giustizia di cui al comma 2 dell'articolo 52-*bis*."

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Il pagamento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi, nei limiti previsti dall'articolo 53, è effettuato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dal comma 2-*bis* e dall'articolo 52-*bis*, ed entro i limiti di cui all'articolo 53. L'amministratore giudiziario, divenuto definitivo il piano di pagamento, comunica all'agenzia l'elenco dei creditori e le somme loro spettanti".».

10.262

Tomaselli, Astorre, Collina, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato ed aventi la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.290 al DDL n. 1120

10.290

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, i seguenti:

«41-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 sostituire le parole: "30 Giugno 2010" con le parole: "31 Dicembre 2014" e le parole: "50 per cento" con le parole: "60 per cento".

41-ter. La disposizione di cui al comma precedente opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.292 al DDL n. 1120

10.292

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al comma 473 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
- 2) le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.296 al DDL n. 1120

10.296

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:

«41-bis. Sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione. La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.299 al DDL n. 1120

10.299

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Dopo il comma 41, è inserito il seguente:

«41-bis. All'articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, alla voce "Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo n. 5401 del 29 ottobre 1999. Dopo le parole: "CCIA Napoli", aggiungere le seguenti: "Pisa e Vicenza"».

Dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.300 al DDL n. 1120

10.300

MATTEOLI

Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:

«41-*bis*. Al fine di assicurare l'efficientamento e la razionalizzazione della spesa pubblica all'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *Computer Emergency Response Team*. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.304 al DDL n. 1120****10.304**

SANGALLI, BROGLIA, VACCARI, CERVELLINI, URAS, TOMASELLI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 18-bis del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù della quale viene disposto "il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma» si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Interministeriale previsto dal terzo periodo del medesimo comma 18-bis, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Buonitalia S.p.A, in servizio al 31 dicembre 2011, viene trasferito senza soluzione di continuità all'Agenzia per la promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la Società di provenienza. L'inquadramento dei dipendenti di Buonitalia Spa, indicati nell'Allegato al decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 2013, avverrà, previo espletamento della procedura selettiva di cui al medesimo comma 18-bis, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle disponibilità della pianta organica dell'Agenzia o, in caso di insufficienza della stessa; in apposito ruolo ad esaurimento di pari entità alle risorse umane indicate nel suddetto Decreto interministeriale».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: - 1.000;

2015: - 1:000;

2016: - 1.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.305 al DDL n. 1120

10.305

CERONI, RIZZOTTI

Aggiungere in fine il seguente ulteriore comma:

«41-*bis*. All'articolo 15, comma 8, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e" sono soppresse.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.306 al DDL n. 1120

10.306

D'ANNA, MILO

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: "provvede" sopprimere le seguenti: "all'eventuale"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.311 al DDL n. 1120****10.311**

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Le suddette permuta riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 30.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.0.6 al DDL n. 1120

10.0.6

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valorizzazione degli immobili degli Istituti autonomi
per le case popolari)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.4 al DDL n. 1120

11.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» aggiungere le seguenti: «anche nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.19 al DDL n. 1120

11.19

PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente,

a) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

b) *all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014,».*

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.26 al DDL n. 1120

11.26

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI,
PADUA

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del personale esercente le professioni sanitarie operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità e nell'assistenza domiciliare, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.37 al DDL n. 1120

11.37

MOLINARI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 2016»

b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, nei casi di cui al periodo precedente, non sono dovuti compensi professionali a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni».

Mostra rif. normativi-

Proposta di modifica n. 11.59 al DDL n. 1120

11.59

PUGLISI, TOCCI, DI'GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 13-bis, sostituire le parole "triennio 2012-2014" con le seguenti: "biennio 2012-2013" e il secondo periodo con il seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere «dall'anno 2014»;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 11.66 al DDL n. 1120.****11.66**TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI,
NENCINI, PAGLIARI*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.70 al DDL n. 1120

11.70

MAZZONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I valori di *turn over* previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013 n. 713 assegnati ai singoli Atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I Fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.79 al DDL n. 1120

11.79

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis- Per gli anni 2011, 2012, 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.96 al DDL n. 1120

11.96

GASPARRI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un *turn over* complessivo pari al 100 per cento. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente:

all'articolo 9 sopprimere il comma 13;

dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria trasferita all'Agenzia delle Entrate per il funzionamento della medesima agenzia ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.101 al DDL n. 1120

11.101 (testo 2)

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI,
MANCONI

Al comma 10, sostituire le parole :

«con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per e l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.» *con le seguenti:* «con riserva di assunzione di 800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per e l'Arma dei carabinieri, 500 unità per il Corpo della guardia di finanza e 400 unità per la Polizia penitenziaria. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

Conseguentemente,

dopo il comma 10 inserire il seguente:

« 10-bis. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri l'amministrazione competente può procedere in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 10.»

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.106 al DDL n. 1120

11.106 (testo 2)

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del n. 228 del 24 dicembre 2012, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Conseguentemente,

a) all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;
2015: - 0;
2016: - 0.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.123 al DDL n. 1120

11.123

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

11-ter. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.136 al DDL n. 1120

11.136

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, DI GIORGI, LIUZZI, MARCUCCI, MARIN,
MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostituire dalle parole: "con uno o più decreti", fino alla fine del comma, con le seguenti: ", prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale"».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica-n. 11.140 al DDL n. 1120

11.140

DI'BIAGIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fatti specie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90". Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 11.145 al DDL n. 1120****11.145**

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito fondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui al precedente comma 10».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 5,053 milioni di euro nel 2014 e di 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.161 al DDL n. 1120

11.161

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «le eventuali componenti variabili degli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle predette amministrazioni, devono tenere conto dei risultati aziendali e non possono essere erogate nei casi in cui il risultato di esercizio non è positivo».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.163 al DDL n. 1120

11.163

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni dei commi 12 e 13 si applicano anche alle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.179 al DDL n. 1120

11.179

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TOMASELLI

Al comma 19, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»

Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE, per un ammontare pari a 300.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, al funzionamento dei Comites e per un ammontare pari a 100.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, al funzionamento del CGIE;

b) per un ammontare pari a 2,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi in favore delle Agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

f) per un ammontare di 1.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) per un ammontare pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014, in favore dell'Istituto Dante Alighieri.

Le restanti risorse sono versate a decorrere dall'anno 2014, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 11.185 al DDL n. 1120****11.185**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-bis. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, i posti autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto nell'anno scolastico 2013/2014 sui profili docenti e Ata implementano, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, le dotazioni organiche di cui al comma 7 dell'articolo 19 decreto-legge 98/2011.

21-ter. Al fine di ampliare l'offerta formativa nella scuola del primo ciclo e rispondere all'esigenza, di maggiore complessità derivante dal dimensionamento della rete scolastica il personale assistente tecnico appartenente a aree in esubero è utilizzato su base provinciale presso le scuole del primo ciclo per le attività di laboratorio secondo criteri stabiliti da accordo sindacale nazionale.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. 1. All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per i rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente; deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

24-ter. L'anagrafe delle prestazioni di cui ai commi da 11 a 14 dell'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve indicare la diversa natura degli incarichi assegnati a dipendenti o esterni, nonché la tipologia professionale di riferimento.

24-quater. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001) n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre, n. 266 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, esclusi le

università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2013.

24-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente articolo».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.202 al DDL n. 1120

11.202

GASPARRI, BONFRISCO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*, Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente, non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.206 al DDL n. 1120

11.206 (testo 2)

GATTI, FILIPPI, FEDELLI, RUSSO, MATTESINI

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte esclusivamente nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «151».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.207 al DDL n. 1120

11.207

MANDELLI, PICCINELLI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Il rapporto di lavoro del personale dipendente di Buonitalia S.p.A. di cui all'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale 28 febbraio 2013 previsto nel medesimo comma 18-bis, si intende trasferito, senza soluzione continuità, all'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.209 al DDL n. 1120

11.209

GUALDANI

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

«21-*bis*. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

«21-*ter*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 24-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"24-*ter*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei."».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 11.225 al DDL n. 1120****11.225**SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA,
BILARDI, NACCARATO*Dopo il comma 21 inserire i seguenti:*

«21-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni a statuto speciale predispongono piani di razionalizzazione quinquennali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la razionalizzazione della spesa e la riduzione del precariato. I piani sono rivolti, altresì, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a ridurre gli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, prevedendo la proroga e la stabilizzazione del personale utilizzato da almeno 15 anni dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali presenti sul territorio e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani devono consentire una riduzione della spesa corrente e del personale complessivamente non inferiore al 20 per cento rispetto a quella asseverata nei rispettivi bilanci del 2012.

21-ter. Per le finalità di cui al comma 21-bis le amministrazioni interessate possono nell'ambito dei piani al fine di conseguire maggiori e strutturali risparmi adottare le seguenti misure: rivedere i canoni di locazione passiva della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; procedere a contratti di solidarietà tra dipendenti e all'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria e per lo straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato; procedere all'accorpamento e riduzione delle società partecipate, nonché alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 10.000 abitanti per bacini fino a 50.000 abitanti; adottare le misure di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le assunzioni di cui al comma 22 sono effettuate attraverso bandi riservati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore al 70 per cento.

21-quater. Per le finalità di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per il contenimento degli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, il requisito dell'esperienza di cui al comma 21-bis può essere utilizzato anche in amministrazioni diverse da quelle di provenienza, purché nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione di riferimento istituisce un ruolo unico del personale avente i requisiti di cui al richiamato comma 21-bis. Il personale inserito nel ruolo unico è destinatario di contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato per la durata dei piani di razionalizzazione nel limite della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. Il dipendente che rifiuta

assegnazione, effettuata con atto datoriale della regione, viene cancellato dal ruolo di cui al periodo precedente. Resta fermo il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al comma 1-*bis*».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 11.228 al DDL n. 1120

11.228

MANCUSO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Dopo il comma 24-*ter*, articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, inserire il seguente:

"24-*quater*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire, l'attuazione dei processi assunzionali secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis*, calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale compartecipazione erogata dalle regioni"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 12.4 al DDL n. 1120****12.4 (testo 2)**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: «Per le medesime finalità».

1-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917;

è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinqües*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter -Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Il comma 1 dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre -2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 12.5 al DDL n. 1120****12.5**

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS.»;

b) alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS.»;

c) alla lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente: «nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS.»;

d) alla lettera d), sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare

maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente in euro 2,20 e in euro 17,50»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.10 al DDL n. 1120

12.10 (testo 2)

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "per il solo anno 2014" con le seguenti "a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi di spesa derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.14 al DDL n. 1120

12.14

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"109. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.20 al DDL n. 1120

12.20

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»
inserire le seguenti: «dopo le parole: "a vario titolo dall'impiego" inserire le
seguenti: ", ivi compreso il mandato parlamentare" e».*

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.31 al DDL n. 1120

12.31 (testo 2)

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) aliquota 0,1 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 4 volte il minimo e 6 volte il minimo;
- b) aliquota 0,5 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 6 volte il minimo e 11 volte il minimo;
- c) aliquota 5 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 11 volte il minimo e 15 volte il minimo;
- d) aliquota 10 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 15 volte il minimo e 20 volte il minimo;
- e) aliquota 15 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 20 volte il minimo e 25 volte il minimo;
- f) aliquota 20 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 25 volte il minimo e 31 volte il minimo;
- g) aliquota 25 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 31 volte il minimo e fino a 39 volte il minimo;
- h) aliquota 30 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 39 volte il minimo e fino a 50 volte il minimo;
- i) aliquota 32 per cento per la fascia di trattamento oltre 50 volte il minimo;

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al fine di aumentare il trattamento di pensione minima».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 12.33 al DDL n. 1120****12.33****RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, FEDELI,
SPILABOTTE**

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.», e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo», sono soppresse.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.34 al DDL n. 1120

12.34

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «150.000 euro», fino a: «250.000 euro», con le seguenti: «100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 20 per cento per la parte eccedente 250.000 euro».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.35 al DDL n. 1120

12.35

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il titolare di reddito pensionistico disponga di euro da lavoro superiore a euro 28.000, le predette soglie sono ridotte di importo pari al reddito da lavoro e comunque non oltre il 50 per cento di ciascuna delle soglie stesse e l'aliquota del contributo è incrementata del 100 per cento».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 12.38 al DDL n. 1120****12.38**

RITA GHEDINI, FEDELI, GATTI, PELINO, PEZZOPANE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Nei giudizi pendenti per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui all'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla medesima data del 2 ottobre 2003, il beneficio con esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e che abbiano presentato domanda entro e non oltre il 15 giugno 2005.

4-ter. I relativi giudizi sono dichiarati estinti con compensazione delle spese. L'Inps provvede ai relativi riconoscimenti entro 120 giorni dalla dichiarazione di estinzione».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «154 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.41 al DDL n. 1120

12.41

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE,
SPILABOTTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente"».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.47 al DDL n. 1120

12.47

RAZZI

Sopprimere il comma 5.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.49 al DDL n. 1120

12.49

ALBERTINI, LUIGI MARINO

Sopprimere il comma 5.

Mostra rif: normativi

Proposta di modifica n. 12.52 al DDL n. 1120

12.52

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.

5-*ter*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.

5-*quater*. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

Mostra-rif. normativi**Proposta di modifica n. 12.60 al DDL n. 1120****12.60**

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"»;

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 12.62 al DDL n. 1120****12.62**

RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità, e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione."»

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.64 al DDL n. 1120

12.64

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, della legge n. 92 del 2012 sostituire il comma 57 con il seguente:

"57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: 'e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010' sono sostituite dalle seguenti: ', in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 28 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 31 per cento per l'anno 2017, al 32 per cento per l'anno 2018 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2019' e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016'".».

Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 9, comma 14, nonché, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, sostituendo all'articolo 10, comma 37, le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», rimodulando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 12.69 al DDL n. 1120****12.69**

LUIGI MARINO, BONFRISCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 3.000;
2015: - 3.000;
2016: - 3.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.74 al DDL n. 1120

12.74

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, VERDUCCI, ORRÙ

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre-2007, n. 247, è del 27 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «26 milioni di euro per l'anno 2014,».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.75 al DDL n. 1120

12.75

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE,
PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 231, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «152 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.76 al DDL n. 1120

12.76

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI,
SPILABOTTE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio-1992, n. 104."».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 1.000;
- 2015: - 1.500;
- 2016: - 2.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 12.78 al DDL n. 1120

12.78

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016" e le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2017";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 13.2 al DDL n. 1120****13.2**

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b): al secondo periodo, la parola '2016' è sostituita con la seguente: '2017'";

b) al comma 1, sopprimere la lettera c);

c) sopprimere il comma 2;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, la parola: "2016" è sostituita con la seguente: "2017";

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Per l'anno 2014 le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo di 560 milioni di euro.

f) sostituire il comma 13 con il seguente:

13. L'ammontare del concorso in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna regione è determinato mediante accordo da sancire entro il 31 gennaio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2014.

g) sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Le somme di cui al comma 13 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del Patto di stabilità interno».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 13.8 al DDL n. 1120

13.8

TOMASELLI

Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo: «Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 13.13 al DDL n. 1120

13.13

TOMASELLI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppresse:

a) le lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 463, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) lettere b) e c) dell'articolo 32, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.